



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI
ADERENTI AL CET S.C.R.L.**

Indice

ART.1 OGGETTO, MODALITA' DI GARA E PROCEDURA.....	3
Art.2 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE	5
ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO	6
Art.4 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE E REGOLE DELL'ACCORDO QUADRO	16
Art.5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.....	18
Art.6 CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'	20
Art.7 PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	20
Art.8 IMPEGNO PREZZI	21
Art.9 PAGAMENTI	21
Art.10 IMPORTO DELLA PROVVISITA	23
Art.11 GARANZIA PROVVISORIA	23
Art.12 VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DEFINITIVA	24
Art.13 IMPEGNO ALL'OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI.....	26
Art.14 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE	26
Art.15 SUBAPPALTO O CESSIONE DELL'IMPRESA	26
ART.16 VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	27
Art.17 DOMICILIO E FORO COMPETENTE	27
ART.18 CONTENZIOSO	27
Art.19 ALLEGATI.....	28

ART.1 OGGETTO, MODALITA' DI GARA E PROCEDURA

1.1

Il CET. S.c.r.l. intende concludere, in nome e per conto dei propri consorziati, un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di energia elettrica, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

Ai sensi del comma 8 del citato art. 59, la presente procedura prevede:

- a) Conclusione dell'accordo quadro con gli operatori economici selezionati ai sensi del successivo art. 3; la selezione degli operatori idonei verrà effettuata secondo le modalità della procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo decreto. In particolare, fra i concorrenti risultati idonei in base ai requisiti soggettivi documentati, verranno selezionati **per ciascun lotto i 5 operatori**, che avranno presentato le migliori offerte base formulate sotto forma di sconto unico percentuale sui prezzi posti a base di gara.
- b) Confronto Competitivo: Affidamento di forniture di energia elettrica, a seguito di successivi confronti competitivi tra gli operatori inseriti nell'Accordo Quadro ed in grado di effettuare le singole forniture richieste, secondo le modalità e prescrizioni di cui al successivo art. 5.

1.2

L'oggetto della presente procedura si costituisce di **n.2 (due) lotti internamente indivisibili**:

1.2.1 Lotto 1. Fornitura di energia elettrica. Cpv: 65310000-9.

1.2.2 Lotto 2. Fornitura di energia elettrica. Cpv: 65310000-9.

Il valore stimato degli acquisti di **energia attiva comprensiva di perdite**, riferito ai due lotti, senza plafond, **calcolato riferendolo ad un solo anno di fornitura** è pari a :

Lotto 1 : 2.304.816,63 €

Lotto 2 : 1.675.895,25 €

L'operatore economico dovrà inoltre mettere a disposizione un plafond massimo che permetta di coprire la fornitura di energia elettrica anche per gli anni di fornitura successivi alla sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di energia elettrica. Tale Plafond diminuirà progressivamente nel corso dell'accordo quadro per la quota parte riferita ad ogni contratto precedentemente affidato.

Per consentire una migliore comprensione il procedimento di calcolo del valore dei plafond, riferito a ciascun lotto, è riportato nel "**Allegato D**".

Valore stimato degli acquisti di **energia attiva comprensiva di perdite**, differenziato per lotto, riferito al plafond: è pari a :

Plafond Lotto 1 : 7.192.948,58 €

Plafond Lotto 2 : 7.332.041,71 €

Si precisa che i sopra detti importi hanno unicamente carattere orientativo.

La base di gara dei lotti, ai fini dell'art. 3 del presente capitolato è così costituita:

- per il lotto 1, dai prezzi della convenzione SCR Piemonte Spa avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, attiva alla data del 1 gennaio 2013
- per il lotto 2, dai prezzi della convenzione Consip Spa, riferita al lotto geografico n°3 ed avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, attiva alla data del 1 gennaio 2013.

Tutti i prezzi posti a base di gara si riferiscono alla sola componente dell'energia elettrica attiva e sono differenziati secondo quanto specificato nell' allegato denominato "Regole e prescrizioni tecniche"(All. AB), I.V.A. esclusa.

Le stime quantitative di fornitura sono dettagliate, a titolo puramente orientativo e senza alcun impegno né da parte del CET e né da parte dei suoi consorziati, nell'allegata tabella (All. D). In detta tabella sono evidenziati, sempre al medesimo titolo orientativo e non impegnativo, i valori economici minimi di fornitura che si stima di affidare sulla base dei confronti competitivi attualmente preventivabili, calcolati sulla base delle tariffe SCR vigenti per il lotto 1 e sulla base delle tariffe Consip vigenti per il lotto 2.

I servizi consortili, verranno fatturati dal CET al fornitore aggiudicatario di ogni singolo contratto di fornitura, sulla base dei prelievi effettivi di energia attiva + perdite di rete. Gli importi che dovranno essere corrisposti sono stati fissati nella misura di 1,10€/MWh; di tale importo l'offerente dovrà tener conto nella formulazione del prezzo offerto in quanto non ne avrà rivalsa nei confronti dei soci riforniti.

Il CET provvederà a fatturare mensilmente a titolo di acconto, al fornitore aggiudicatario di ogni singolo contratto di fornitura di energia elettrica, un importo pari a 2.500 € per il lotto 1 e 1.500 € per il lotto 2.

Al termine di ogni contratto di fornitura stipulato, sulla base dei volumi effettivamente riforniti, risultanti dalla reportistica inviata da ogni fornitore aggiudicatario, il CET provvederà ad emettere una fattura/nota di credito a titolo di conguaglio. Ulteriori dettagli sono indicati nell'Allegato "Regole e prescrizioni tecniche"(All. AB).

Si precisa che verranno selezionati, per la stipula dell'accordo quadro, 5 operatori economici per ciascun lotto, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione. **L'inserimento dello sconto percentuale all'interno dell'offerta economica (All. C.3) costituisce impegno contrattuale dell'operatore di partecipazione ad uno o entrambi i lotti.**

Ciascun operatore economico potrà concorrere ed eventualmente ottenere aggiudicazione per uno o entrambi i lotti, fermo restando quanto precedentemente specificato.

Il concorrente che risulti aggiudicatario dell'accordo quadro di un solo lotto potrà, successivamente, partecipare unicamente ai confronti competitivi indetti per il lotto che si è aggiudicato.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3-ter del predetto decreto. Conseguentemente i costi per la sicurezza da rischi derivanti da interferenze sono stimati in 0 €.

Tutte le forniture che saranno oggetto dei contratti stipulati in base al presente accordo quadro sono strutturate secondo il sistema **“ad ordine aperto”** e pertanto il valore dei contratti medesimi sarà unicamente quello risultante dalle forniture effettivamente affidate, sulla base delle tariffe derivanti dai singoli confronti competitivi. Pertanto il valore dei lotti precedentemente specificati deve ritenersi puramente indicativo ai soli fini della determinazione del valore di gara e non può ritenersi in alcun modo impegnativo sull'effettivo importo complessivo o singolo degli affidamenti, né per il CET, né per i soggetti aderenti. Per il medesimo motivo gli importi specificati al presente non possono ritenersi configurare limiti massimi all'effettivo ammontare degli affidamenti che sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e conseguentemente erogate alle tariffe fissate nei singoli contratti.

1.3

Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva, con gli operatori selezionati ai sensi dell'art. 3 e **terminerà il 31/1/2017.**

Qualora, ai fini di assicurare la continuità delle forniture nelle more di nuove procedure, occorra una prosecuzione del rapporto oltre la durata dell'accordo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

1.4

Il rapporto contrattuale di fornitura, intercorrerà esclusivamente fra i consorziati aderenti e i fornitori vincitori del confronto competitivo.

Art.2 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

2.1

Le forniture di cui al precedente punto 1.2 sono disciplinate, oltre che dal presente documento, dalle regole tecniche e contrattuali contenute nell'all. AB “Regole tecniche e prescrizioni generali”, che costituiranno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro oggetto della presente procedura e conseguentemente, per richiamo, dei singoli contratti aggiudicati.

2.2

Resta ferma la facoltà di risoluzione a favore di ciascun consorzio CET aderente ai sensi dell'art. 1, co. 7 della l. 135/2012, nel caso in cui sopravvengano convenzioni Consip Spa o delle centrali di committenza regionali con parametri più convenienti, salvo adeguamento ai parametri più vantaggiosi da parte del fornitore.

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO

3.1 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36 e 37.

Ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. m quater e 2 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I consorzi di cui all'art. 34, co. 1 lett. b e c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

3.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi ordinari

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D. Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs. .

In tal caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi**, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; per i raggruppamenti di tipo verticale, ogni concorrente dovrà possedere i requisiti per la prestazione che intende eseguire; in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti per eseguire le prestazioni in misura maggioritaria vale a dire possedere i prescritti requisiti di capacità tecnica e finanziaria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;**

- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dallo stesso art. 34 e dai successivi articoli 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dei consorziati aderenti e per loro conto della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità in solido del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara a diverso titolo, anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Si ricorda che in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 o di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, trovano applicazione le medesime disposizioni previste dal citato art. 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi ordinari di concorrenti.

3.3 Presentazione della domanda per la partecipazione all'Accordo Quadro

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro dovranno presentare idonea domanda di partecipazione, in lingua italiana, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, ed in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, a pena di esclusione dalla gara, contenente la documentazione di cui ai successivi punti:

3.3.1 **Domanda di partecipazione**, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) **dichiarazione di iscrizione nel registro C.C.I.A.A.**, con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti; se si tratta di impresa stabilita in altro Stato membro non residente in Italia, il concorrente potrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B al D.Lgs.163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato

allegato potranno attestare, sotto la propria responsabilità, che la certificazione è stata rilasciata da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

- b) **dichiarazione attestante di non trovarsi fin d'ora in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006** unitamente all'impegno di dettagliare, in sede di successiva istanza di ammissione alla gara, in caso di invito alla gara medesima, l'assenza di tutte le specifiche circostanze, con una dettagliata dichiarazione di responsabilità redatta come specificato nel presente capitolato e all'All. C (modello di istanza di ammissione);
- c) **dichiarazione** di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica;
 - c.1.) fatturato globale, negli ultimi tre esercizi (2010 -2012) non inferiore a **500.000.000,00 €**;
 - c.2.) elenco delle principali forniture di energia elettrica prestate negli ultimi tre anni (2010 -2012) con l'indicazione degli importi, del periodo di riferimento e dei destinatari, pubblici o privati. I destinatari, per questioni di riservatezza, possono essere indicati specificando la ragione sociale e/o il codice identificativo interno aziendale. L'importo complessivo delle forniture non potrà essere inferiore a **400.000.000,00 €**;
 - c.3.) di avere un capitale sociale, interamente sottoscritto, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, pari o superiore a **800.000,00 €**;
- d) Indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo fax autorizzato a cui effettuare le comunicazioni e l'invito alla gara ai sensi degli artt. 67 e 79, co. 5 bis D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e 3 bis, co. 4 D. Lgs.82/2005 e s.m.i. ;
- e) In caso di domanda di partecipazione da parte di Raggruppamento temporaneo di imprese e soggetti equiparati (di Consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni di imprese ex art. 34, co. 2 lett. e bis del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.) dovranno essere specificate le quote partecipative di ciascun soggetto, salvo il disposto dell'art. 37, co. 12 dello stesso decreto.

3.4 Avalimento

In caso di avalimento le dichiarazioni del concorrente, di cui al precedente punto, dovranno essere integrate con la presentazione dei seguenti elementi:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ;
- b) generalità della ditta di cui il concorrente intende avvalersi e dei requisiti per cui esercita la facoltà di avalimento;
- c) una sua dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come indicati nella lettera d'invito;

- d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
- g) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. .

3.5 Invito degli operatori economici ammessi alla partecipazione

Sulla base della documentazione presentata, la stazione appaltante provvederà alla verifica dei requisiti e all'ammissione degli operatori alla successiva fase della procedura. Le eventuali esclusioni saranno comunicate all'operatore escluso nelle forme di legge .

Gli operatori ammessi saranno invitati alla gara con lettera di invito comunicata all'indirizzo o alla posta elettronica certificata indicata in sede di istanza. I soggetti così invitati che intendano partecipare alla gara, dovranno presentare entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito e secondo le modalità ivi indicate, un plico, sigillato a pena di esclusione e contenente a sua volta due plichi interni separati così costituiti:

3.5.1 **PLICO A.** Istanza di ammissione in bollo da € 14,62, indicante chiaramente il lotto (o i lotti) per cui si intende partecipare, contenente oltre a tutte le ulteriori documentazioni e dichiarazioni eventualmente indicate nella lettera d'invito, le seguenti dichiarazioni e attestazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili, a firma del legale rappresentante dell'operatore e degli altri soggetti di seguito specificatamente indicati, con allegata copia anche non autenticata del documento di identità di **tutti** i sottoscrittori. Dovrà in particolare dichiarare:

a.1.) di non essere incorso nella misura cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 9, comma 2 lett. c) del D. Lgs.231/2001;

a.2.1.) l'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38, del D. Lgs.12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare), secondo lo schema di cui all' allegato

modello (all.C2); si precisa che, come meglio dettagliato nel suddetto allegato, le cause di esclusione a carattere penale e personale opereranno se gravanti a carico delle persone di seguito indicate:

- del titolare e del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale;
- dei soci e direttore tecnico, se si tratta di società a nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica (o del socio di maggioranza per le società con meno di 4 soci), del rappresentante legale e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

a.2.2.) di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 ovvero di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;

a.2.3.) che non ricorrono le altre circostanze ostative a carico dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

a.3.) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008;

a.4.) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto e che tutta la documentazione prevista dalla succitata normativa sarà resa disponibile a richiesta in caso di affidamento;

a.5.) documentazione attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, di cui all'art. 11 del presente capitolato. Tale garanzia può essere presentata sotto forma di:

- Deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare, che non verrà incassato, salvo incameramento nei casi previsti;
- Fideiussione bancaria o assicurativa;
- Fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. .

Dovrà inoltre essere rilasciato come specificato al punto successivo, contestualmente alla documentazione attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, un impegno del fideiussore a rilasciare la successiva garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Nel caso di costituzione di garanzia provvisoria rilasciata da intermediari finanziari sarà obbligatoria la presentazione della certificazione, relativa all'ultimo bilancio approvato, rilasciata dalla società di revisione.

Qualora la ditta abbia diritto alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dovrà attestare il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

a.6.) dichiarazione d'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di accordo quadro, di cui all'articolo 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'accordo quadro, come specificata all'art. 12;

a.7.) documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di € 140,00, per ciascun lotto per cui si intende gareggiare, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara. A tal fine si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "servizio riscossione" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e seguire le istruzioni a video ovvero il manuale del servizio; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "sistema di riscossione" della medesima;

ovvero

- in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita ove si è effettuato il pagamento.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te".

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

a.8.) il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. . **In caso di mancata presentazione di quest'ultima dichiarazione l'istanza sarà valida, ma il subappalto non potrà essere autorizzato;**

a.9.) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto;

a.10.) di accettare espressamente la clausola di cui all'art. 1. co. 4 del presente Capitolato e di cui all'art. XI dell' all. AB (rapporto contrattuale, poteri di rappresentanza ed esenzione di

responsabilità) all'art. 5, co. 4 e art. 7, co. 2 (clausola risolutiva espressa) e art. 5, co. 6 e art. 7, co. 3 (rinuncia a risarcimenti e compensi in caso di risoluzione del contratto) del presente Capitolato;

a.11.) di assumere l'impegno al pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed espressamente di accettare la clausola di cui all' all. E1 al presente capitolato e di inserire in ogni proprio eventuale contratto di subappalto o di filiera di subcontraenti la clausola di cui all' all. E2 al capitolato;

a.12.) dichiarazione attestante che la fornitura offerta corrisponde alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 1 del presente Capitolato e agli allegati al presente capitolato;

a.13.) dichiarazione che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli della sicurezza, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis e ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

a.14.) di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un soggetto contro interessato eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora l'operatore concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso di eventuali contro interessati a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi del prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, nella predetta dichiarazione la ditta deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)". Le parti dell'offerta, sia tecnica che economica e della restante documentazione presentata, per le quali non intervenga esplicita richiesta di sottrazione all'accesso, si intenderanno in ogni caso autorizzate;

a.15) il concorrente dovrà indicare in sede di istanza di ammissione i lotti a cui intende partecipare.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzio ordinario nell'offerta dovranno essere specificate le parti del contratto, come dettagliate nel bando di gara, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Dovrà essere osservato il rispetto dell'art. 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. .

Si ricorda che ai sensi del parere n. 35 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dell'11/3/2009 le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) dovranno essere presentate, oltre dal legale rappresentante della ditta, anche dai singoli interessati secondo quanto meglio indicato nel modello allegato (all. C). La firma di ciascun dichiarante dovrà essere autenticata o, in alternativa, la fotocopia del documento d'identità del firmatario, allegata alla dichiarazione, terrà luogo dell'autenticazione della firma.

3.5.2 **PLICO B. Offerta.** In un separato plico sigillato, dovrà essere inserita l'offerta economica base del concorrente, come descritta al precedente articolo 1, a firma del legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, sotto forma di sconto unico percentuale su tutte le tariffe fissate in base alla convenzione SCR Piemonte Spa per il lotto 1 e Consip Spa per il lotto 2, in vigore al 1 gennaio 2013. In caso di raggruppamento dovrà essere osservato il rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quanto dettagliato all'art. 3, co. 3.2. .

L'offerta avrà validità di 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione e dovrà contenere l'espressa accettazione senza riserve o eccezioni di tutte le norme del presente capitolato e dei relativi allegati ed espressamente dell'all. AB (Regole e prescrizioni tecniche) che impegnerà l'operatore per tutta la durata dell'accordo quadro e farà parte integrante di tutti i contratti affidati in base al medesimo.

3.6 Fase di gara

Nella lettera di invito verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti le istanze, l'ammissione dei concorrenti alla gara e successive fasi procedurali. Le successive sedute saranno fissate in seduta pubblica o successivamente comunicate agli operatori partecipanti.

Al termine della fase di verifica della documentazione presentata per l'ammissione, ed una volta riscontrata la regolarità ed ammessi gli operatori alle fasi successive, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, la Commissione richiederà ad un numero di offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara secondo quanto previsto dal presente capitolato, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera AVCP del 24/12/2012 attuativa della suddetta normativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e **salva la facoltà di prevedere l'utilizzo delle modalità ordinarie per motivi tecnici, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.**

Qualora la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

A seguito della verifica ed ammissione definitiva degli operatori, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche presentate e alla verifica della relativa regolarità e congruità alle prescrizioni e richieste del presente capitolato, del bando e della lettera di invito.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri

elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In ogni caso, saranno escluse le offerte che non risultino ammissibili in base ai criteri determinati dall'AVCP ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dall'art. 4 c. 2 del DL 70/2011, conv. con legge n. 106 del 2011, e della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012.

Saranno altresì esclusi dalla procedura, sempre ai sensi e nei limiti della suddetta normativa :

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

3.7 Aggiudicazione dell'accordo quadro

A ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio proporzionale allo sconto presentato, **per ogni lotto a cui partecipa**, secondo la seguente formula:

$$P_i = V_i * 100$$

Dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente *i*esimo per il singolo lotto;

V_i = coefficiente di calcolo assegnato al concorrente *i*esimo per il singolo lotto;

I coefficienti V_i saranno assegnati, attribuendo al migliore sconto percentuale il valore 1 e agli altri sconti valori proporzionalmente inferiori in base alla formula:

$$V_i = S_i / S_{max}$$

Dove:

S_i = sconto del concorrente *i*esimo per il singolo lotto

S_{max} = migliore sconto fra le offerte valide per il singolo lotto.

Non è consentita l'offerta di uno sconto nullo (pari a 0%) che verrà considerata incongrua e non verrà presa in considerazione.

Il criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro considera:

- per il lotto 1 il miglior sconto percentuale ottenuto sui prezzi fissi di aggiudicazione di SCR Piemonte in vigore al 1 gennaio 2013;

- per il lotto 2 il miglior sconto percentuale ottenuto sui valori a base d'asta derivanti dall'aggiudicazione di Consip Spa attiva alla stessa data.

3.8 Anomalia dell'offerta aggiudicazione

In caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 86 co. 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 284, d.p.r. 207/2010, la stazione appaltante procederà, in osservanza degli art. 87 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a richiedere all'offerente, prima di procedere all'affidamento, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, procederà, previo invito in contraddittorio, a rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara, con le modalità indicate all'articolo 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. . In tal caso, ovviamente, lo sconto indicato nell'offerta esclusa non sarà preso in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 88 , comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.

La Commissione di gara procederà per ogni lotto alla formazione dell'elenco dei 5 operatori economici, che abbiano ottenuto il massimo punteggio fra quelli ammessi per il lotto considerato. L'elenco sarà approvato successivamente con apposito provvedimento.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. In ogni caso, peraltro, resterà ferma l'applicabilità dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come sopra specificato.

Con le ditte selezionate verrà stipulato apposito contratto secondo le "Regole e prescrizioni tecniche " allegate al presente capitolato (all. AB), previ i controlli e gli adempimenti di cui all'art. 4. Il contratto sarà stipulato nei termini indicati all'art. 4 del presente capitolato ed ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 10 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. .

Art.4 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE E REGOLE DELL'ACCORDO QUADRO

4.1

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria dell'accordo quadro si provvederà nel termine massimo di dieci gg. a richiedere il riscontro dei requisiti di capacità tecnica ed economica nei confronti di tutti gli operatori aggiudicatari salvo che gli stessi non siano già stati oggetto di controllo a seguito di sorteggio in fase di gara. La richiesta sarà effettuata alle stesse condizioni anche al concorrente primo in graduatoria fra i non aggiudicatari dell'accordo quadro. Si provvederà altresì ad effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale documentati dagli operatori aggiudicatari. Anche in questo caso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della delibera attuativa dell'AVCP, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e **salva la facoltà di prevedere l'utilizzo delle modalità ordinarie per motivi tecnici, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.**

In caso di riscontro negativo o, nel caso in cui gli operatori non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 3.6 e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

4.2

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro approvata con apposito provvedimento, si procederà a richiedere agli operatori aggiudicatari dell'accordo quadro la presentazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 12, il pagamento delle spese di cui all'art. 14 e la stipula del contratto di accordo quadro. Il contratto di accordo quadro verrà stipulato soltanto a seguito della decorrenza del termine dilatorio ed ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., salva esecuzione anticipata in quanto ne ricorrano i presupposti di legge. In caso ne ricorrano i presupposti d'urgenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anticipato della fornitura ai sensi dell'art. art. 302, comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010; in tal caso, in caso di mancato perfezionamento dell'affidamento per cause imputabili alla ditta, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'affidamento. Nel caso in cui la fornitura sia già stata effettuata in conseguenza di confronto competitivo, alla ditta spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione da parte del consorzio contraente; resterà salva, in ogni caso, inoltre, ogni responsabilità civile, penale e amministrativa a carico del fornitore.

4.3

Gli operatori inseriti nell'accordo quadro, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dalla stazione appaltante a partecipare ad un rilancio competitivo, ai sensi dall'art. 59 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006, formulando idonea offerta. Le sessioni di confronto competitivo, per ciascun lotto, saranno tenute secondo il calendario che sarà comunicato agli operatori entro 10 gg. dalla stipula dell'accordo quadro. Tuttavia, la stazione appaltante si riserva di:

- comunicare con preavviso di 60 gg., variazioni al calendario, sulla base delle necessità dei propri consorziati;
- comunicare la tenuta di sessioni straordinarie, per motivi di urgenza, con invito formale e assegnazione di un termine di gg. 10 per la presentazione delle offerte di rilancio.

La stazione appaltante ed i suoi consorziati non assumono impegno alcuno in ordine all'indizione dei confronti competitivi successivi al primo che potranno non essere richiesti, o, ove previsti nel calendario, annullati.

L'aggiudicazione del singolo contratto di fornitura avverrà al migliore sconto, criterio del prezzo più basso, sulla base di quanto di seguito specificato:

- **La base d'asta del primo confronto competitivo**, differenziata per lotto, è quella risultante a seguito dell'applicazione del miglior sconto percentuale sulle basi di asta definite per l'aggiudicazione del contratto di accordo quadro. Qualora il primo confronto competitivo si svolga oltre il 2° mese successivo a quello della stipulazione dell'accordo quadro, si applicheranno anche ad esso i punti seguenti.
- **A partire dai confronti competitivi successivi al primo**, in mancanza di società di committenza regionali operanti nell'acquisto di energia elettrica si considereranno i valori a base d'asta, derivanti dall'aggiudicazione di Consip Spa, riferite all'anno di competenza del contratto che il CET intende stipulare.
- **A partire dai confronti competitivi successivi al primo**, per ogni lotto di riferimento, nel solo caso in cui vi fossero delle società di committenza regionali operanti nell'acquisto di energia elettrica, per la determinazione dei valori a base d'asta valgono le considerazioni di seguito riportate:
 1. Se la formula di prezzo utilizzata dalle SCR sarà di tipo indicizzata e sarà uguale a quella di Consip Spa (stesso indice e stessi parametri caratteristici) si prenderanno in considerazione i valori a base d'asta derivanti dalla migliore aggiudicazione, Consip Spa Vs SCR, riferita all'anno di competenza del contratto che il CET intende stipulare.
 2. Se la formula di prezzo utilizzata dalle SCR sarà diversa da quella utilizzata da Consip Spa, si prenderanno in considerazione i valori a base d'asta derivanti dalla aggiudicazione di SCR riferiti all'anno di competenza del contratto che il CET intende stipulare.

Lo sconto minimo percentuale che i fornitori aggiudicatari dell'accordo quadro devono garantire ad ogni rilancio competitivo è pari a 0,10%.

Sia nel caso in cui due o più fornitori risultassero primi nel singolo confronto competitivo, in quanto abbiano offerto in tale sede lo stesso sconto percentuale, sia in assenza di offerte di rilancio competitivo verrà preferito e dichiarato affidatario della fornitura il fornitore risultato migliore classificato in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro considerando l'ordine di graduatoria stilato all'esito della gara pubblica.

I singoli contratti di fornitura aggiudicati a seguito dei confronti competitivi avranno una durata non inferiore a mesi 4 e non superiore a mesi 12.

Il primo confronto competitivo sarà relativo, in ogni caso, alla fornitura di energia elettrica fino al 31/1/2013 ed avrà perciò una durata conseguente alla data di avvio del contratto (inizio dal secondo mese successivo all'affidamento), non inferiore a 4 mesi.

Fermo restando il nuovo sconto percentuale risultante dal confronto competitivo e la base di gara determinata come sopra specificato, le condizioni contrattuali ed economiche di ciascun contratto resteranno conformi a quanto indicato nel presente capitolato e nelle "Regole e prescrizione tecniche" (All. AB) che verrà allegato al contratto stipulato in base a ciascun confronto per farne parte integrante e sostanziale.

Per essere ammessi a ciascuna sessione di confronto competitivo, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, negli allegati, nonché nel bando di gara e, nei limiti previsti da tali norme, nell'invito formale.

Nel caso in cui la procedura di switch-in/ switch-out non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui il fornitore affidatario del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica non riesca a prenotare tutti/alcuni POD affidatigli, il fornitore uscente (o di switch-out) dovrà prorogare la fornitura di tutti i POD non prenotati fino a quando non andrà a buon fine la procedura di prenotazione dei POD effettuata da parte del fornitore entrante (o di switch-in).

Il fornitore di switch-out si impegna a mantenere inalterate le condizioni economiche precedentemente applicate alle amministrazioni che ha rifornito anche nei mesi di proroga contrattuale.

La mancata prenotazione da parte del fornitore affidatario (Switch – in) comporterà l'applicazione a suo carico delle penali citate nelle regole e prescrizioni tecniche (All. AB) ed eventuali danni che potranno essere richiesti dal fornitore di switch – out.

Art.5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

5.1

In seguito alla stipula del contratto o alla sua consegna anticipata effettuata a termini di legge gli aggiudicatari assumono fin d'ora tutti gli obblighi al rispetto, in caso di partecipazione al confronto competitivo, di tutte le condizioni previste dal presente capitolato e dai relativi allegati. In particolare, dovranno conformare puntualmente le rispettive offerte in sede di confronto competitivo a tutte le condizioni contrattuali contenute nelle "Regole e prescrizione tecniche" (all. AB) e le offerte medesime si intenderanno, anche qualora non espressamente indicato, recepire in tutto e senza riserva le suddette condizioni.

5.2

L'offerta formulata in sede di confronto competitivo impegna immediatamente l'operatore economico ed ha validità non inferiore a 20 gg. dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'offerta è impegnativa per la ditta nei limiti sopra indicati, per i consorziati CET aderenti solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti, salvi i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. A seguito della stipula dei singoli contratti di fornitura, l'affidatario sarà definitivamente obbligato per tutte le prestazioni, modalità e prescrizioni del contratto, verso ciascun singolo consorzio CET e dovrà conformarsi scrupolosamente a tutte le condizioni generali di cui al comma 5.1. ed alle specifiche tariffe praticate, salva la clausola di cui all'art. 2 co. 2.2.

5.3

Ciascun singolo contratto sarà gestito direttamente, secondo quanto meglio specificato dall'art. 6 dal singolo consorziato, per la fornitura di propria competenza e secondo il proprio ordinamento.

5.4

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., per conto dei propri consorziati, a totale rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della fornitura, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetuti ritardi nell'effettuazione della stessa. La stessa facoltà, limitatamente alla fornitura di propria competenza è riservata direttamente a ciascun singolo consorziato.

5.5

In caso di esercizio della facoltà di risoluzione da parte della stazione appaltante o di tutti i singoli consorziati, l'aggiudicazione dell'accordo quadro o del singolo affidamento verrà annullata di pieno diritto. Nel caso in cui venga esercitata la risoluzione del singolo affidamento il contratto di fornitura potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria del confronto competitivo con cui è stato inizialmente affidato, con nuovo confronto competitivo da cui verrà escluso l'inadempiente o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Stazione appaltante e dei propri consorziati al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della garanzia o l'escussione della fideiussione di cui al successivo articolo 12 del presente Capitolato.

5.6

In tale caso, inoltre, la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

5.7

Ciascun operatore economico aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, assistenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale del proprio personale ed è tenuto all'osservanza delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

5.8

Il fornitore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria delle attività lavorative, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestata la fornitura oggetto dell'appalto o effettuata la lavorazione, presso: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro In applicazione dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale operante occupato dall'impresa

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

5.9

I consorziati e per loro conto la stazione appaltante si riservano la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza, da parte della ditta aggiudicataria, delle norme di cui ai precedenti commi riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

Art.6 CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

6.1

Ai sensi dell'art. 274, co. 1 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., ciascun consorziato aderente nominerà per la fornitura di competenza, un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assumerà specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e procederà a controllo delle prestazioni per accertare che esse abbiano le caratteristiche ed i requisiti convenuti.

6.2

In caso di mancanza delle caratteristiche e dei requisiti di cui al comma 1, l'operatore economico aggiudicatario, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare o adempiere esattamente alla prestazione risultata non conforme a quanto richiesto ed indicato in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dal consorziato stesso e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità.

6.3

A seguito delle riscontrate irregolarità, troveranno luogo le sanzioni di cui agli artt. 5 e 7, ivi compresa la risoluzione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti indicati dai medesimi articoli.

Art.7 PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1

Importi e valori delle penali sono definiti nell'allegato "Regole e prescrizioni tecniche" (All. AB).

7.2

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di effettuare la fornitura oggetto del contratto affidato o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al capitolato ed agli allegati, o non eseguisse la fornitura secondo le caratteristiche dell'allegato "Regole e prescrizioni tecniche" (all. AB), la stazione appaltante o il singolo consorziato (quest'ultimo limitatamente alla fornitura di propria competenza) potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese della ditta stessa, con il diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la garanzia di cui al seguente art. 12. **La medesima sanzione si potrà applicare in caso di gravi o ripetuti ritardi. Costituirà inoltre** ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1456 c.c., a semplice comunicazione da parte del

CET, la mancata corresponsione delle competenze spettanti allo stesso ai sensi dell'art. 1, secondo le modalità indicate nell' Allegato "AB".

7.3

In caso di esercizio della facoltà di risoluzione da parte della stazione appaltante o di tutti i singoli consorziati, l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà venire affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, come specificato all'art.5.8 del presente capitolato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 297 del D.P.R. 207/2010, ovvero attraverso nuovo confronto competitivo o con nuova procedura a termini di legge ad insindacabile scelta della stazione appaltante. Inoltre, la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

7.4

In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato o degli allegati, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata, non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2%, che verrà determinata insindacabilmente dalla Stazione appaltante o dal singolo consorziato.

7.5

Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita a norma dell'art. 12.

Art.8 IMPEGNO PREZZI

8.1

L'offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, a seguito della stipulazione, impegna l'aggiudicatario nei limiti di cui all'art. 4.

8.2

I prezzi di aggiudicazione di ciascun singolo contratto formulati in sede di confronto competitivo saranno impegnativi per gli affidatari vincitori del confronto, per tutta la durata della provvista del medesimo.

Art.9 PAGAMENTI

9.1

Le fatture riferite alla fornitura effettuata e regolarmente controllata ed accettata saranno ammesse al pagamento dal consorziato aderente nel più breve termine possibile **ed entro il termine massimo di 60 giorni data fattura fine mese (dffm)**.

9.2

Il termine di cui al precedente comma rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario e viene interrotto in caso di verifica di conformità negativa con nuova decorrenza a partire dalla verifica di conformità positiva sulla regolarizzazione e l'esatto adempimento.

9.3

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

9.4

La fattura dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento della fornitura o con successive note di comunicazione. Si declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

9.5

In mancanza dei sopra detti presupposti, la fattura non potrà essere liquidata.

9.6

In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Stazione appaltante, i singoli consorziati liquideranno direttamente le fatture al subappaltatore. Sarà richiesto, in ogni caso, da parte del singolo consorziato, il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del subappaltatore.

9.7

Infine, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui sopra dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'accordo quadro da parte della stazione appaltante. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla stazione appaltante entro la stipulazione dell'accordo quadro e ai consorziati aderenti ad una fornitura entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi; con la propria offerta la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. E1, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. E2. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante e ai singoli consorziati per il relativo controllo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

9.8

Su tutte le fatture la ditta dovrà effettuare la detrazione dello 0,50% dell'imponibile di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Detto importo potrà essere utilizzato dal singolo consorziato ai sensi della suddetta norma. L'importo non utilizzato verrà liquidato al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva e di ogni altro aspetto contrattuale e di legge.

Art.10 IMPORTO DELLA PROVVISITA

10.1

Ai fini fiscali, l'importo della provvista è quello risultante dalla migliore offerta per il singolo contratto applicata agli effettivi consumi. Si tiene pertanto conto dell'effettiva fornitura per il singolo confronto competitivo.

10.2

Detto importo si intende comunque non impegnativo per i singoli consorziati, in quanto l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva fornitura.

Art.11 GARANZIA PROVVISORIA

11.1

I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno costituire, a titolo di garanzia provvisoria, un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo presunto dell'accordo quadro calcolato sulla base delle tariffe poste a base di gara di cui all' art. D. La suddetta garanzia, per un importo di **€ 189.955,30 per il lotto 1 e 180.158,74 per il lotto 2**, dovrà essere costituita secondo le modalità indicate nella lettera di invito e conforme a quanto prescritto dall'art. 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. Le ditte che abbiano diritto, a sensi del citato art. 75 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., alla riduzione della garanzia del 50%, dovranno documentare il possesso delle certificazioni di qualità.

11.2

Detta garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, con una delle modalità di seguito indicate:

- Deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare, che non verrà incassato, salvo incameramento nei casi previsti
- Fideiussione bancaria o assicurativa
- Fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs 1° settembre 1993, n.385.

11.3

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

11.4

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11.5

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e la documentazione relativa deve essere presentata in sede di offerta nei termini che saranno precisati nel bando di gara. Detta garanzia provvisoria sarà restituita alle ditte rimaste non aggiudicatarie, mentre quelle delle ditte aggiudicatarie verranno trattenute fino alla costituzione della garanzie definitive di cui al successivo art. 12.

Art.12 VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DEFINITIVA

12.1

L'aggiudicazione, che sarà notificata ai concorrenti interessati con la formale comunicazione di cui all'art. 5 del presente capitolato, costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata.

12.2

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, i concorrenti affidatari dovranno provvedere a depositare, presso la sede legale del CET, la documentazione relativa alla sottoscrizione di una garanzia definitiva corrispondente al 10% dell'importo stimato di affidamento di cui all' allegato D da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma ed essere irrevocabile.

Relativamente all'aggiudicazione dell'accordo quadro, l'importo della garanzia definitiva, che dovrà essere costituita da tutti gli aggiudicatari e mantenuta per tutta la durata dell'accordo quadro è pari a:

- per il lotto 1, **230.481,66 €**
- per il lotto 2, **167.589,52€**

Relativamente all'affidamento del singolo contratto di somministrazione di energia elettrica, l'importo alla precedente garanzia definitiva, dovrà essere integrato fino alla concorrenza del valore risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 ed al comma 3 al valore effettivo della fornitura affidata. Detta maggiore garanzia dovrà essere mantenuta per la sola durata del contratto di fornitura.

12.3

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali, quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, da calcolarsi sugli importi di cui al precedente punto 12.2; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, sempre da calcolarsi sull'importo minimo stimato di affidamento di cui al precedente punto 12.2.

12.4

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12.5

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

12.6

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per lo svincolo progressivo dell'importo della garanzia base, l'avanzamento sarà calcolato tenendo conto di quanto riportato nel foglio Affidamenti e cauzioni di dell'all. D. Per la cauzione integrativa, da costituirsi per il valore dei singoli contratti affidati che eccedono il valore minimo stimato di cui all'all. D, si terrà conto degli stati di esecuzione del contratto medesimo.

12.7

Nel caso in cui il concorrente affidatario rifiutasse di effettuare la stipulazione, di partecipare alle competizioni successive o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, la stazione appaltante potrà nel pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'affidatario stesso, a maggiori spese di questi, con incameramento della garanzia provvisoria e con diritto al risarcimento degli eventuali danni. La stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell' art. 7, co. 2 del presente capitolato. In tal caso, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria o definitiva (ove già presentata), salva ogni altra sanzione applicabile.

12.8

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento avvenuto delle forniture oggetto dell'accordo quadro, ad esito favorevole del controllo delle stesse e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

12.9

In caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento o penali, la ditta dovrà, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante o dal singolo consorzio e comunque entro 30 giorni, ricostituire la garanzia medesima nell'importo sopra indicato. La mancata ricostituzione configura inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., di cui all'art. 7 del presente Capitolato, salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Stazione appaltante a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di eventuali danni. Parimenti, in caso di affidamento complessivo superiore al minimo stimato di cui all' all. D.

Art.13 IMPEGNO ALL'OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

13.1

L'aggiudicatario è tenuto, essendone responsabile, all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato e che siano applicabili alla fornitura in oggetto al presente accordo quadro.

13.2

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Art.14 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

14.1

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata in fattura dal singolo consorzio e salvo quanto ulteriormente specificato all'all. AB.

14.2

Ai sensi dell'art. 34, co. 35 della l. 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie di cui alla citata norma entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

14.3

La liquidazione delle spese di cui al presente articolo sarà effettuata, in base alle tariffe vigenti, dalla stazione appaltante e richiesta nella comunicazione degli adempimenti per la stipulazione del contratto.

Art.15 SUBAPPALTO O CESSIONE DELL'IMPRESA

15.1

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti della fornitura, tra quelle indicate dall'art. 1 che, eventualmente, intenda subappaltare, così come previsto dall'art. 3, co. 5.1, punto a.8. del presente capitolato. Il subappalto sarà comunque condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. Il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopra indicato fanno sorgere nella Stazione appaltante e nei singoli consorziati per le forniture alle quali hanno aderito, il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della garanzia e risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 7.

15.2

In ogni caso, il subappalto non potrà essere effettuato per una quota superiore al 30% del singolo contratto affidato.

15.3

A norma dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza normativa e del trattamento economico dei dipendenti, stabilito dai contratti in vigore, da parte dei subappaltatori. L'affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Il consorzio CET aderente provvederà a corrispondere il pagamento direttamente al subappaltatore per le prestazioni da questi regolarmente effettuate e fatturate. Ai fini del pagamento dell'affidatario e, dei subappaltatori, dovrà essere verificato dal singolo consorzio, nei modi di legge il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprensivo della verifica di congruità di cui all'art. 118 comma 6 bis del D.Lgs. n.163/2006.

15.4

E' fatto, inoltre, divieto di subappaltare la fornitura o parti della stessa, a ditta che abbia partecipato, anche in A.T.I. o consorzio, alla gara, come diverso concorrente.

15.5

Il subappalto, ai sensi dell'art. 49, c. 10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 6/2007, potrà essere effettuato a favore della propria ditta ausiliaria, in caso di avalimento, nei limiti consentiti da detto articolo e dall'art. 118 del medesimo decreto.

ART.16 VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

16.1

Salvo quanto disposto dal presente capitolato, in particolare agli artt. 5, 7 e 12, in caso di vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale trovano applicazione gli artt. 116 e 140 del D.Lgs n. 163/06.

Art.17 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

17.1

A tutti gli effetti della presente impresa, gli operatori economici aggiudicatari dovranno eleggere domicilio legale a Torino ed il foro esclusivamente competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART.18 CONTENZIOSO

18.1

In caso di controversia afferente l'applicazione del presente accordo quadro, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. secondo la disciplina ivi prevista in quanto applicabile ai singoli consorziati CET.

Art.19 ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti complementari:

AII. AB “Regole e prescrizioni Tecniche”

AII. C Modulistica

AII. D Quantitativi di fornitura ed importi stimati oggetto dell'accordo

AII. E Clausole di tracciabilità.